



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

N. 066/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 064/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Italo Pappa | Presidente |
| Paolo Del Vecchio | Componente |
| Andrea Lepore | Componente (relatore) |
| Franco Granato | Rappresentante A.I.A. |

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Su reclamo numero RG 066/CSA/2020-2021 proposto dalla società FC SSD Sporting Franciacorta ARL avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Giorgino Davide seguito gara Fanfulla/Sporting Franciacorta del 20.12.2020, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 75 del 21.12.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 05.01.2021 il prof. avv. Andrea Lepore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 27 dicembre 2020 la società Sporting Franciacorta propone reclamo formale avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al proprio calciatore Giorgino Davide deliberata dal giudice sportivo per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro (cfr. Comunicato ufficiale n. 75 del 21/12/2020 – Dipartimento interregionale Serie D). In particolare la reclamante contesta che dai documenti di gara non comparirebbe alcun riferimento a qualsivoglia espressione ingiuriosa proferita dal proprio tesserato nei

confronti dell'assistente n. 1, sig. Rizzi. Chiede pertanto in accoglimento del ricorso di annullare la residua squalifica di una giornata a carico del Giorgino.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

È bene ricordare, in primo luogo, che l'ingiuria si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l'onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte sportiva d'appello, in C.U. FIGC, 21 febbraio 2019, n. 98/CSA; Corte sportiva d'appello, in C.U. FIGC, 23 luglio 2019, n. 005/CSA; Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF).

Tanto chiarito, venendo al caso che occupa, diversamente da quanto affermato dalla reclamante, negli atti di gara e segnatamente nel rapporto dell'assistente Rizzi viene indicata testualmente la frase ingiuriosa rivolta a quest'ultimo dal Giorgino. In ragione di ciò, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara comminata dal giudice di prime cure risulta assolutamente proporzionata al comportamento del calciatore.

P.Q.M.

respinge.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L'ESTENSORE

f.to Andrea Lepore

IL PRESIDENTE

f.to Italo Pappa

Depositato il 20 gennaio 2021

IL SEGRETARIO

f.to Fabio Pesce